




Villorba, 05 Gennaio 2016

Informacoop N.02/2016

Legale - Fiscale - Societario

In collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

Legale - Fiscale - Societario

Legge di Stabilità 2016

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la Finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. "Legge di stabilità 2016", in vigore dall'1.1.2016.

Si riepilogano qui di seguito alcune delle principali disposizioni di natura fiscale.

PER LE NOTE DI VARIAZIONE IVA NOVITA' A DUE VELOCITA'

Alcune disposizioni entrano in vigore dal 2016, mentre per le modifiche in tema di procedure concorsuali si dovrà attendere il 2017

Con l'approvazione della legge di stabilità 2016, viene integralmente riscritto l'art. 26 del DPR 633/72 e "ristrutturata" la disciplina in materia di note di variazione IVA, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente.

Il nuovo testo dell'art. 26 del DPR 633/72 distingue, in maniera molto chiara, le seguenti ipotesi che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione:

- verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell'operazione;
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad un'altra procedura di soluzione della crisi di impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento);
- esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Viene, così, chiaramente differenziato il diverso limite temporale per effettuare la variazione:

- entro il termine di un anno, per le cause di nullità, annullamento, ecc... e nel caso di abbuoni o sconti (comma 2 dell'art. 26);
- sine die, nell'ipotesi di procedure esecutive infruttuose o di procedure concorsuali (o assimilate), fermo il termine ordinario per l'esercizio del diritto alla detrazione (ossia il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successiva all'operazione).

Il novellato art. 26 del DPR 633/72 prevede, al suo interno, alcune disposizioni (commi da 9 a 12) di carattere interpretativo, con decorso dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), anche se – stante il carattere interpretativo delle stesse – applicabili anche alle operazioni effettuate ante 2016.

Viene così definita, rispettivamente:

- la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale, dovuta a inadempimento del cessionario o committente, per contratti ad esecuzione continua o periodica (fatto salvo il caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni);
- l'emissione della nota di variazione da parte del cessionario o committente dell'operazione, laddove l'operazione sia assoggettata al meccanismo del reverse charge;
- i termini e le condizioni per effettuare la variazione nell'ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

A questo elenco fa eccezione la norma che consente l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione “a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 4 lettera a) del DPR 633/72) e la relativa norma interpretativa (comma 11 dell'art. 26) che individua il momento nel quale il cessionario o committente deve intendersi assoggettato alla procedura (ad es. sentenza dichiarativa di fallimento).

Entrambe le disposizioni (da leggersi in maniera coordinata) si rendono applicabili nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Anche se la norma che differisce l'applicabilità (art. 1 comma 127 della legge di stabilità 2016) fa espresso riferimento al solo art. 26, comma 4, lettera a) del DPR 633/72, deve intendersi ricompreso (nel differimento) anche il seguente comma 11.

Avrà efficacia con riguardo alle sole procedure concorsuali aperte dopo il 31 dicembre 2016, anche il nuovo comma 5 dell'art. 26 in commento, in base al quale il cessionario o committente assoggettato alla procedura, non sarà tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.

TUTTE LE NOVITA' DELLA STABILITA' 2016 SULLA CASA

Ecco in sintesi tutte le novità sulla casa e sulla tassazione immobiliare che entreranno in vigore nel 2016 a seguito dell'[approvazione della Legge di Stabilità 2016](#), ancora in attesa di essere pubblicata in gazzetta.

- Abolizione dell' IMU sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati
- abolizione della TASI per la prima casa
- esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI sulle unità immobiliari locate a canone concordato;
- imposta di registro al 2 per cento per chi acquista una casa pur possedendone un'altra a condizione che la ceda entro un anno;
- riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori; Condizione per l'applicazione del beneficio è che il contratto sia registrato e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato in altro immobile non di lusso adibito ad abitazione principale.
- imposta di registro in misura fissa ed esenzione da imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata ;
- detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
- proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni Irpef per interventi di riqualificazione energetica (estese anche agli IACP) e per le ristrutturazioni degli edifici. Le giovani coppie, anche di fatto, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro;
- detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva
- registrazione del contrazione di locazione a carico del locatore 30 giorni; la Stabilità cerca ancora di porre rimedio alla norma che prevedeva la rideterminazione dei canoni di locazione in caso di mancata registrazione del contratto, pari al triplo della rendita catastale, dichiarata incostituzionale dalla Corte;
- Novità per favorire il leasing anche per le abitazioni, rendendo deducibili i canoni e gli oneri accessori nella misura del 19% fino a un massimo di 8000 euro, oltre al prezzo di riscatto finale per un importo fino a 20.000= La norma è di assoluto favore rispetto all'attuale che prevede solo la detraibilità degli interessi passivi fino a un massimo di 4.000 euro. I limiti valgono per i soggetti che hanno meno di 35 anni e un reddito non superiore a 55.000 euro, per chi ha invece piu' di 35 anni con lo stesso limite di reddito la detrazione è ridotta della metà.
- Altra norma assolutamente nuova è quella che consente a chi percepisce redditi di lavoro dipendente, pensione, autonomo e redditi occasionali **che si trovano nella no tax area IRPEF di cedere la propria detrazione fiscale** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; la norma necessita di un provvedimento attuativo da emanarsi entro 60 giorni.
- Le associazioni sportive dilettantistiche possono ottenere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato. Detta agevolazione si applica alle associazioni che non

hanno fini di lucro, che sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalla vigenti leggi e che svolgono attività sportiva dilettantistica come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affiliati.

SUPER AMMORTAMENTO

La **Legge di stabilità 2016** prevede un'agevolazione fiscale interessante consistente in un maxi ammortamento del **140%** del costo del bene. Il beneficio **riguarda Irpef e Ires, non l'Irap**.

Cosa prevede la norma

La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i **soggetti titolari di reddito d'impresa e i soggetti esercenti arti e professioni** i quali, **dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi**, il **costo di acquisizione è maggiorato del 40%**, con esclusivo riferimento alla **determinazione delle quote di ammortamento fiscalmente deducibili**.

In pratica se il costo d'acquisto di un bene strumentale nuovo è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Questo maggior ammortamento **costituisce in definitiva un bonus fiscale per i contribuenti pari all'11% del costo del bene** (il 27,5% di 40).

Facciamo un esempio

Ipotizziamo di acquistare **un bene a 100**, soggetto al **10% di aliquota d'ammortamento**.

Il **primo anno l'aliquota si dimezza** per cui l'ammortamento sarà pari al 5% (ad eccezione dei professionisti per i quali l'aliquota non si dimezza).

In contabilità nulla cambia: iscriveremo il bene nell'Attivo al costo di 100, stanzieremo una quota d'ammortamento pari a 5, avremo un Fondo ammortamento pari a 5. Sarà solo in sede di Dichiarazione mod. Unico che effettueremo una variazione in diminuzione (superammortamento) pari al 40% di 5, cioè 2, in deroga al principio della previa imputazione a c/economico.

In totale **dedurremo fiscalmente una quota d'ammortamento pari a 7**.

Per gli anni successivi la quota di ammortamento sarà pari a 10, incrementata di ulteriori 4 sotto forma di variazione in diminuzione, per un totale di 14 e fino al termine del processo di ammortamento.

Per il momento si consiglia di tenere un prospetto in Excel per seguire questo superammortamento, utile in caso di verifica, integrativo del Registro cespiti ammortizzabili in quanto in quest'ultimo non apparirà il superammortamento.

Il criterio della consegna

I superammortamenti al 140% agevolleranno anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data. Quindi **ciò che conta è che la consegna del bene sia avvenuta a partire dal 15.10.2015**, anche in presenza di acconti anteriori, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, pertanto, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

Quali sono i beni oggetto dell'agevolazione e quelli esclusi

Sono agevolati i beni strumentali nuovi (o mai usati) acquisiti anche tramite leasing. L'inciso "mai usati" comprende i beni acquistati non dal produttore ma da un terzo, che rimangono agevolati se mai usati prima. Quindi anche l'auto acquistata a Km 0 dovrebbe essere agevolata, trattandosi comunque di un bene mai usato.

Il beneficio riguarda, oltre naturalmente gli autocarri, anche le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori, tenendo tuttavia conto delle limitazioni previste dall'art. 164 Tuir (quota fiscalmente deducibile del 20%, o 70% se affidata a dipendenti, limite di costo fisicalmente ammesso, ecc.).

Ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto (18.076 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306 euro. **L'incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per le quali il limite non esiste.**

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% ovvero del 70% per le imprese e professionisti e dell'80% per agenti e rappresentanti.

Nel caso di leasing l'agevolazione si applica sulla quota capitale inclusa nel canone.
Nessuna agevolazione per i noleggi a lungo termine.

Beni esclusi dall'agevolazione

L'agevolazione esclude i **fabbricati e le costruzioni, gli aerei, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%** (silos, serbatoi, ecc.), i **beni immateriali e i beni usati**.

La vendita anticipata annulla l'agevolazione

I beni non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.

In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento bisogna restituire al Fisco il bonus ricevuto, per cui nel determinare la plusvalenza/minusvalenza, ferme restando le quote di superammortamento già dedotte, occorrerà operare una rettifica per i maggiori ammortamenti fiscali dedotti come se questo bonus non fosse esistito.

In pratica si tassano i maggiori ammortamenti dedotti sotto forma di maggiore plusvalenza (o minore minusvalenza).

DAL 1° GENNAIO, NUOVO TAGLIO DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2015, del decreto 11 dicembre 2015, dal prossimo 1° gennaio il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. viene "tagliato" dall'attuale 0,5% allo **0,2%** in ragione d'anno.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

In sede di approvazione è stato previsto che a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l'aliquota IRES è fissata nella misura del 24% (anziché 27,5%). Conseguentemente:

- dalla stessa data, è fissata all'1,20% la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE / SEE di cui all'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73;
- è demandata ad un apposito DM la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze, ora fissata nella misura del 49,72%, nonché di quella relativa agli utili percepiti dagli enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Al fine di evitare che tali modifiche comportino l'aumento della quota imponibile per i soggetti di cui all'art. 5, TUIR (società di persone e soggetti equiparati) è disposto che le nuove percentuali non trovano applicazione con riferimento a detti soggetti.

ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA

È confermata l'abrogazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97 e l'inserimento al successivo comma 2 della nuova lett. c-bis), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso

al 31.12.2015 (in generale dal 2016), ai sensi della quale sono esenti IRAP gli esercenti attività agricole ex art. 32, TUIR.

L'esenzione IRAP è riconosciuta anche:

- alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selviculturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali equiparati agli imprenditori agricoli dall'art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;
- alle cooperative e loro consorzi di cui all'art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi, derivanti dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES).

Conseguentemente sono eliminati i richiami alle "imprese agricole" attualmente presenti nelle disposizioni relative alla base imponibile IRAP (art. 4, comma 2) e al VAP (artt. 9, comma 1 e 12, comma 2), nonché all'aliquota ridotta prevista per detti soggetti (artt. 45, comma 1 e 1, comma 238, Legge n. 244/2007). Merita evidenziare che resta ferma la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento e per le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

In sede di approvazione è stato previsto che le **deduzioni forfetarie** ex art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori, **a decorrere dal 2016**, spettano:

- **in un'unica misura** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;
- **nella misura del 35% del predetto importo** per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2014** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **provvedere all'affrancamento, anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In sede di approvazione è stato disposto che, **limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare)**.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la modifica dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 è **aumentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") la **soglia rimane pari a € 1.000**.

È prevista altresì l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni:

- art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevede(va) **l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative** in forme e modalità **diverse dal contante** e che assicurino la relativa tracciabilità;
- art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevede(va) **l'obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

In sede di approvazione l'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi è **stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

Il predetto obbligo può essere **disatteso** in caso di "**oggettiva impossibilità tecnica**".

Merita sottolineare che con un apposito DM saranno **fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni** applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno **estese dall'1.7.2016**, anche al pagamento **del parcheggio nelle "aree blu"**.

MODIFICHE AL SETTORE AGRICOLO

Merita evidenziare che in sede di approvazione è stata **eliminata** la disposizione che prevede(va) **l'abrogazione dal 2016 del regime IVA di esonero** per i produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

È disposto **l'aumento dal 12% al 15%** dell'imposta di registro sui **trasferimenti di terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi** dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola.

Con un apposito DM saranno aumentate le percentuali di compensazione:

- applicabili a **specifici prodotti del settore lattiero-caseario** in misura **non superiore al 10%**;
- (per il 2016) applicabili agli **animali vivi** in misura non superiore al:
 - **7,7%** per i **bovini**;
 - **8%** per i **suini**.

Infine, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, a decorrere **dal 2016**, è **aumentata dal 7% al 30%** la **rivalutazione del reddito dominicale e agrario**.

PRODUZIONE / CESSIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

È sostituito l'art. 1, comma 423, Legge n. 266/2005, il quale dispone(va) che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono "attività connesse", va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Ora è previsto che la produzione / cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono **attività connesse e producono reddito agrario**.

Per la produzione di energia **oltre i citati limiti**, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione delle quote incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Le predette novità sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (**dal 2016** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

ALIQUOTA IVA PELLET

In sede di approvazione è stata **eliminata** la disposizione che "riportava" al 10% l'aliquota IVA delle cessioni dei pellet.

NUOVA ALIQUOTA IVA DEL 5% COOPERATIVE SOCIALI

In sede di approvazione è stata introdotta la **nuova aliquota IVA del 5%** applicabile alle prestazioni di cui alla **nuova Tabella A, Parte II-bis**, ossia per:

"le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese ... da cooperative sociali e loro consorzi"

Le **prestazioni** di cui ai citati numeri sono le seguenti:

18	prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;
19	prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20	prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21	prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27 ter	prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La **nuova aliquota IVA del 5%** è applicabile a dette prestazioni **soltanto se rese**:

- **da cooperative sociali e loro consorzi;**
- **a favore dei soggetti “svantaggiati”** richiamati nel citato n. 27-ter (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo).

Contestualmente **sono stati abrogati**:

- il primo e il secondo periodo del comma 331 dell'art. 1, Finanziaria 2007 che prevede(va):
 - l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni sopra elencate rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” **da parte di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni;**
 - per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91 l'opzione per il regime di esenzione;
- il n. 41-bis) della Tabella, Parte II che prevede(va) l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili o ovunque rese a favore dei citati soggetti “svantaggiati” **rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.**

Merita evidenziare che a seguito delle nuove disposizioni per le **cooperative “non sociali”** l'aliquota IVA passa **dal 4% al 22%**.

Il nuovo quadro normativo sopra evidenziato è applicabile alle operazioni effettuate sulla base di **contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'1.1.2016.**

Per i **contratti in corso**, quindi, continuano ad essere applicabili le **disposizioni previgenti**.